

Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei Rifugi e Bivacchi comunali



art. 1.

Il Comune di Caramanico Terme ha nel proprio patrimonio i rifugi/bivacchi montani "Paolo Barrasso", sulle pendici del Monte Rapina, "laccio della Madonna" nell'omonima località del Monte Morrone, "Marcello Di Marco" o "della Centiata", nell'omonima località nei pressi di Pianagrande - Decontra.

Dette strutture, originariamente nate per assolvere a funzioni pastorali e zootecniche possono essere attualmente impiegate, qualora venga meno tale funzione, per favorire le condizioni ideali di frequentazione della montagna da parte di visitatori ed escursionisti, migliorando, ove possibile, sia gli aspetti relativi alla sicurezza e tutela dei visitatori in caso di avversità, sia quelli relativi alle facilitazioni delle attività escursionistiche, scialpinistiche e, in generale, di frequentazione della montagna.

art. 2

Possono usufruire dei rifugi:

- a) il Comune di Caramanico Terme, per eventi e manifestazioni di pubblico interesse, per lo sviluppo di attività legate alla conoscenza della montagna, delle identità locali, del turismo ecosostenibile;
- b) i cittadini residenti di Caramanico Terme;
- c) i cittadini non residenti, le associazioni di volontariato, i gruppi organizzati, le società e gli operatori del turismo, a vario titolo autorizzati secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

art. 3

1. I rifugi sono sempre aperti, ad eccezione dei locali utilizzabili su prenotazione;
2. Le chiavi dei rifugi saranno conservate nella Sede Comunale di Corso G. Bernardi, nella Sede Scientifica del Parco Nazionale della Majella, in via del Vivaio, previo accordo con l'Ente Parco ovvero con il gestore del Centro Visite, presso l'Ufficio IAT Comunale;
3. Sono ammesse apposite convenzioni per la gestione delle prenotazioni, la gestione delle attività che fanno capo ai rifugi, le attività promozionali, divulgative, di educazione ambientale, che associazioni, società cooperative, operatori del turismo chiedano di stipulare con il Comune: i rapporti di collaborazione ovvero di convenzione sono approvati con Delibera di Giunta Comunale;

4. Eventuali, successivi, disciplinari specifici di utilizzo delle strutture, nonché la quantificazione economica dei rapporti convenzionali ovvero degli eventuali servizi resi a beneficio dell'utilizzo e del mantenimento dei rifugi comunali da enti o associazioni, è oggetto di specifica e successiva Deliberazione di Giunta Comunale e determinazioni degli Uffici competenti.

art. 4

1. Le prenotazioni devono essere effettuate nelle sedi suddette, nei rispettivi giorni ed orari di apertura al pubblico;
2. In caso di affidamento ad esterni del servizio di gestione delle prenotazioni, l'affidatario è tenuto ad istituire un sistema di comunicazione ufficiale ed immediato delle prenotazioni all'Ufficio Comunale competente;
3. Le chiavi saranno consegnate al richiedente e dovranno da questi essere riconsegnate nelle sedi suddette ovvero al soggetto gestore il primo giorno utile dopo aver lasciato il rifugio;
4. Date le specifiche caratteristiche dei rifugi non gestiti, di strutture destinate al pernottamento e riparo di emergenza, è vietata la permanenza prolungata se non motivata da condizioni atmosferiche tali da impedire il proseguimento dell'ascensione o il ritorno a valle, fatte salve specifiche iniziative organizzate da personale abilitato e specificamente autorizzate dal Comune o, se del caso, dal gestore eventualmente individuato.

art. 5

1. I frequentatori dei rifugi sono responsabili delle chiavi e non possono cederle ad altri;
2. I frequentatori dei rifugi sono responsabili dei danni causati alla struttura o ai materiali in essa ubicati;
3. Qualora riscontrino danni alla struttura o ai materiali essi devono darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale o, se del caso, al gestore eventualmente individuato.

art. 6

1. Il Comune di Caramanico Terme può utilizzare eventuali proventi derivanti dall'utilizzo del rifugio, mediante eventuali rapporti convenzionali che saranno successivamente definiti, per la manutenzione ordinaria o straordinaria dei rifugi stessi, per l'acquisto di beni durevoli e beni di consumo, a beneficio della valorizzazione dei rifugi stessi.

art. 7

L'osservanza ed il rispetto del presente Regolamento sono affidati all'erica alpinistica e agli ideali e ai principi di rispetto per il territorio e di tutela della montagna. Ogni violazione delle norme e delle procedure contenute nel presente regolamento è punita ai sensi della vigente normativa.